



Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali

Commissione Nazionale per la Formazione Continua

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LA FORMAZIONE CONTINUA

VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni e in particolare, l'art. 16-ter che istituisce la Commissione nazionale per la formazione continua in medicina successivamente modificata nella sua composizione dall'art. 2, comma 357, della legge del 24 dicembre 2007, n. 244;

VISTO l'Accordo stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in data 1° agosto 2007, Rep. Atti n. 168/CSR recante il "Riordino del sistema di formazione continua in medicina";

VISTO il decreto del Ministro della salute del 7 Agosto 2015 che ricostituisce la Commissione nazionale per la formazione continua;

VISTA la decisione della Commissione nazionale per la formazione continua del 27 gennaio 2016 che ha ricostituito il Gruppo di lavoro per l'implementazione del dossier formativo individuale, con riguardo anche agli aspetti operativi del dossier di gruppo;

VISTA la delibera della Commissione nazionale per la formazione continua del 4 novembre 2016 in tema di dossier formativo, che ha definito i principi e le linee guida validi per il triennio formativo 2017/2019, con riferimento al dossier formativo individuale e di gruppo;

VISTO l'Accordo Stato – Regioni del 2 febbraio 2017, che disciplina il nuovo ordinamento della formazione continua nel settore salute, ed in particolare l'art. 29 che definisce il dossier formativo;

CONSIDERATA la decisione del gruppo di lavoro, assunta nella riunione dell'8 giugno 2017, di specificare ed integrare alcune disposizioni della citata delibera del 4 novembre u.s., al fine di favorirne l'immediata operatività ed agevolarne così la diffusione quale strumento di programmazione dell'attività formativa dei professionisti sanitari.

DELIBERA

- 1) Al paragrafo n. 3, lettera A, punto n. 2 della delibera della Commissione nazionale per la formazione continua del 4 novembre 2016 le parole "*Congruità del dossier con il profilo e la disciplina esercitata*" sono sostituite con le seguenti: "*Congruità del dossier con la professione esercitata*".
- 2) Al paragrafo n. 3, lettera A, al primo capoverso, dopo le parole "[...] *da un soggetto abilitato nel primo anno*", sono inserite le seguenti: "*o nel secondo anno*".
- 3) Al paragrafo n. 3, lettera A, dopo il primo capoverso, è inserita la seguente proposizione: "*La condizione realizzativa della coerenza di cui al sopracitato punto n. 3, nel caso di più dossier formativi in capo ad un singolo professionista, deve intendersi soddisfatta al raggiungimento del 70% della coerenza per almeno uno dei dossier formativi.*"



Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali

Commissione Nazionale per la Formazione Continua

- 4) Al paragrafo n. 3, lettera A, al secondo capoverso, le parole “[...] dei principi sopra indicati” sono sostituite con le seguenti: *“delle condizioni sopra indicate”*.
- 5) Al paragrafo n. 3, lettera A, dopo il terzo capoverso, è inserita la seguente proposizione: *“Per il triennio formativo 2017-2019, sarà possibile inserire all’interno del dossier anche gli eventi svolti precedentemente alla sua costruzione.”*
- 6) Al paragrafo n. 3, lettera B, i punti “a”, “b” e “c” sono rinominati punti “1”, “2” e “3”.
- 7) Al paragrafo n. 3, lettera B, al primo punto, le parole “[...] un delegato per la formazione di ciascuna azienda, il responsabile della didattica o un suo delegato” sono sostituite con le seguenti: *“uno o più delegati per la formazione di ciascuna azienda, il responsabile della didattica o uno o più suoi delegati, il responsabile del gruppo delle singole unità operative complesse”*.
- 8) Al paragrafo n. 3, lettera B, al terzo ed ultimo punto, le parole “[...] alla lettera b” sono sostituite con le seguenti: *“al precedente punto 2”*.
- 9) Al paragrafo n. 3, lettera D, le parole *“Il responsabile del gruppo [...]”* sono sostituite con le seguenti: *“Il soggetto abilitato di cui alla lettera B”*.
- 10) Al paragrafo n. 3, lettera E, le parole *“[...] nel II e nel III anno del triennio formativo, nel caso in cui esso coincida con l’intero periodo di costruzione del dossier: non possono essere conteggiati nel nuovo dossier formativo modificato, i crediti acquisiti prima della modifica stessa che non risultavano essere coerenti con il dossier costruito, al fine di evitare che il professionista sanitario che non rispetta il dossier inizialmente predisposto, modifichi lo stesso in modo tale da far rientrare i crediti acquisiti in funzione dell’anno successivo”* sono sostituite con le seguenti: *“nel secondo e nel terzo anno del triennio formativo e non può essere modificato nell’anno di costruzione”*.
- 11) Al paragrafo n. 3, lettera F, le parole *“Il soggetto abilitato a costruire il [...]”* sono sostituite con le seguenti: *“Il responsabile del”*. Inoltre le parole *“[...] coniugare le esigenze formative del soggetto abilitato di cui alla lettera b”* sono sostituite con le seguenti: *“fornire tutte le necessarie informazioni al soggetto abilitato di cui alla lettera B”*.
- 12) Al paragrafo n. 3, lettera G, al punto n. 1 le parole *“Il responsabile del gruppo [...]”* sono sostituite con le seguenti: *“Il soggetto di cui alla lettera B”*. Inoltre dopo le parole *“[...] richiesta di credenziali per ciascun gruppo”* sono inserite le seguenti: *“attraverso i soggetti abilitati di cui alla lettera B”*.



Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali

Commissione Nazionale per la Formazione Continua

- 13) Al paragrafo n. 3, lettera G, all'interno della tabella, nella casella relativa all'accesso ai dati del dossier formativo di gruppo, le parole *"I responsabili del dossier di gruppo [...]"* sono sostituite con le seguenti: *"I soggetti abilitati di cui alla lettera B"*. Inoltre, nella casella relativa alla lettura del dossier formativo di gruppo, al primo capoverso, le parole *"[...] ammessa dal soggetto proponente e da parte di tutti i professionisti afferenti al gruppo"* sono sostituite con *"consentita al soggetto abilitato di cui alla lettera B ed a tutti i professionisti afferenti al gruppo"* mentre, al secondo capoverso, le parole *"[...] ammessa dal soggetto proponente e da parte del singolo professionista"* sono sostituite con *"consentita al soggetto abilitato di cui alla lettera B ed al singolo professionista"*.
- 14) Al paragrafo n. 3, lettera H, dal titolo vengono tolte le parole *"[...] o discipline"* mentre dal testo vengono tolte le parole *"[...] e le discipline [...]"*.
- 15) Al paragrafo n. 3, lettera I, nel titolo e nel testo, le parole *"[...] fuori dalle aree e obiettivi previsti dal [...]"* sono sostituite con le seguenti: *"in percentuali superiori rispetto a quelle definite in fase di costruzione del"*.
- 16) Al paragrafo n. 3, lettera L, la lettera *"b"* è sostituita con la seguente: *"B"*.
- 17) Al paragrafo n. 3, lettera P, vengono tolte le parole *"[...] all'interno del triennio [...]"*. Inoltre la parola *"acceso"* è sostituita con la seguente: *"accesso"*.
- 18) Al paragrafo n. 3, lettera Q, le parole *"[...] promotore del dossier di gruppo [...]"* sono sostituite con le seguenti: *"abilitato di cui alla lettera B"*.
- 19) Al paragrafo n. 3, dopo la lettera Q, è inserita la lettera R con il seguente testo: *"Al raggiungimento di una percentuale di coerenza relativamente alle aree - pari ad almeno il 70% - tra il dossier programmato e quello effettivamente realizzato, il dossier di gruppo sarà realizzato in maniera coerente con la relativa programmazione e permetterà ai professionisti partecipanti al gruppo che avranno raggiunto la citata percentuale del 70% di guadagnare un bonus, per il triennio successivo, secondo le modalità descritte alla lettera A."*
- 20) Al paragrafo n. 3, all'ultimo capoverso, le parole *"[...] le rispettive commissioni [...]"* sono sostituite con le seguenti: *"i rispettivi organismi"*.

1.4 DIC. 2017

Il Segretario

Il Vice Presidente